

INTEGRAZIONE ACCORDO SINDACALE DEL 19 DICEMBRE 2018

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2016

CO/2019/141
16/2019/5714 DEL 01/03/2019

le parti contrattuali, in data 19/12/2018, hanno sottoscritto il preaccordo per la liquidazione della "produttività" anno 2016.

L'OIV con nota 01/2019 ha espresso, sul predetto documento, il proprio parere, ritenendolo congruo per la componente della performance individuale di valutazione; tuttavia ha individuato, nei criteri di ripartizione del premio, la mancanza della componente di valutazione inerente la performance organizzativa.

Pertanto premesso, quanto sopra, in data odierna, 28/03/2019

le OO.SS del Comparto Sanità, RSU e la Parte Pubblica CONCORDANO

- Di integrare il preaccordo del 19 dicembre 2018 con i criteri previsti nella tabella "Dimensioni di Valutazione" del Regolamento "Misurazione e valutazione performance" adottato con DDG n.282 del 11.04.2018 e di confermare la quota di accesso al fondo con i seguenti parametri già utilizzati in precedenza:
 - quota del 1,00 per la cat A e la cat B;
 - quota del 1,30 per la cat. BS e cat C;
 - quota del 1,40 per la cat D e la cat DS.

In particolare

1) **per la Performance Organizzativa** di considerare la percentuale di raggiungimento degli obiettivi della Struttura di riferimento secondo le seguenti pesature:

- P.O. e Coordinatori quota 60;
- Cat. D quota 50;
- Cat C quota 40;
- Cat. A/B quota 30;

2) **per la Performance Individuale** di rispettare la dimensione di valutazione come definita nel medesimo regolamento, in particolare:

- P.O. e Coordinatori quota 40;
- Cat. D quota 50;
- Cat C quota 60;
- Cat. A/B quota 70;

- Di considerare il punteggio della scheda di valutazione individuale anno 2016 secondo i seguenti scaglioni:
 - da 66 a 70 punti 100% quota spettante;
 - da 60 a 65 punti 75% quota spettante;
 - da 55 a 59 punti 50% quota spettante;
 - inferiore a 54 punti 0% quota spettante.

Di applicare la trattenuta dell'1% della quota, per ogni giornata di assenza, fatta eccezione per le ferie, i permessi retribuiti previsti dall'art. 21 del CCNL 01.09.1995, permessi sindacali e quelli retribuiti concessi dagli amministratori dell'EE.LL. (Legge 265/99), giornate di sciopero, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, periodi di astensione obbligatoria per maternità ed il mese di assenza post-ricovero ad esso correlata ed i periodi riconosciuti come terapia salvavita, l'infortunio sul lavoro, i permessi per malattia del figlio sino a tre anni, i periodi di congedo per cure ad invalidi per servizi, le assenze ai sensi della Legge 104/1992.

- Di redistribuire le eventuali quote indivise in proporzione a quanto già assegnato.

N.B. la distribuzione spetta al personale a TD e TI che, nell'anno di riferimento, abbia raggiunto almeno i 90 giorni continuativi di servizio

Le parti così costituite,

per l'Amministrazione:

[Signature]
[Signature]

per i sindacati:

CGIL FP [Signature]

CISL FPS [Signature]

UIL FPL [Signature]

FIALS _____

FSI-USA [Signature]

NURSING UP [Signature]

RSU _____

[Signature] CGIL-RSU
[Signature] FSI
[Signature]
[Signature]